

Art. 43 Regolamento di attuazione ⁽⁹⁾.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta uno o più regolamenti di attuazione, in cui sono disciplinati:

- a) la composizione della Consulta regionale, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta e della Conferenza permanente di cui agli articoli 23 e 24;
- b) l'Osservatorio degli appalti di cui all'articolo 35;
- c) i requisiti e gli standard per il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento;
- d) i procedimenti di verifica e concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- e) gli elementi e procedimenti per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi e per la determinazione della compartecipazione alla spesa;
- f) ogni altro profilo attuativo espressamente previsto dalla presente legge.

(9) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4*.